



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1463

Data 7/7/2016

OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°438/2016 a seguito dei ricorsi promosso dai dipendenti Iozzia Giovanni, Cappellini Carmelo e Lentini Giuseppe.-

L'anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di luglio,
presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Iozzia con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppine Alberghina del Foro di Catania, elettivamente domiciliati in Ragusa in via G. Di Vittorio n°1 presso lo studio dell'avv. Monica Devita, difensori del signor Iozzia Giovanni '73, assunto al protocollo consortile al n°14625 del 20/12/2010, con cui il ricorrente ha richiesto il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, fino ad oggi rientrante nelle c.d. Garanzie Occupazionali di cui all'art.1 comma 2° L.R. n°4/2006, a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002 oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per mancato inquadramento nelle fasce funzionali superiori in base alle funzioni effettivamente svolte, per le ore effettivamente espletate e per le indennità mai corrisposte;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppine Alberghina del Foro di Catania, elettivamente domiciliati in Ragusa in via G. Di Vittorio n°1 presso lo studio dell'avv. Monica Devita, difensori del signor Lentini Giuseppe, assunto al protocollo consortile al n°14623 del 20/12/2010, con cui il ricorrente ha richiesto il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, fino ad oggi rientrante nelle c.d. Garanzie Occupazionali di cui all'art.1 comma 2° L.R. n°4/2006, a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002 oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per mancato inquadramento nelle fasce funzionali superiori in base alle funzioni effettivamente svolte, per le ore effettivamente espletate e per le indennità mai corrisposte;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppine Alberghina del Foro di Catania, elettivamente domiciliati in Ragusa in via G. Di Vittorio n°1 presso lo studio dell'avv. Monica Devita, difensori del signor Cappellini Carmelo, assunto al protocollo consortile al n°14624 del 20/12/2010, con cui il ricorrente ha richiesto il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, fino ad oggi rientrante nelle c.d. Garanzie Occupazionali di cui all'art.1 comma 2° L.R. n°4/2006, a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002 oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per mancato inquadramento nelle fasce funzionali superiori in base alle funzioni effettivamente svolte, per le ore effettivamente espletate e per le indennità mai corrisposte;

VISTE le note protocollo nn. 3289-3290-3293 del 2011 con cui questo Ente ha relazionato dettagliatamente le superiori vicende all'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari;

CONSIDERATO che con sentenza n°578/2012, resa in data 10/10/2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, nei ricorsi promossi da Iozzia Giovanni, Lentini Giuseppe e Cappellini Carmelo nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto i suddetti ricorsi dichiarando l'instaurazione tra i ricorrenti sopra indicati e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data della prima assunzione a termine di ciascun ricorrente e condannando questo Consorzio alla rifusione, in favore degli stessi, delle spese processuali;

CONSIDERATO che questo Ente ha promosso appello avverso le sentenze sopraccitate;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°438/2016, assunta al protocollo consortile al n°7382/2016, con cui è stato rigettato l'appello proposto da questo Ente;

CONSIDERATO che la succitata sentenza della Corte d'Appello di Catania appare erronea e che sussistono quindi le condizioni per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre ricorso in Cassazione avverso la sopraccitata sentenza d'Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione alla sentenza d'Appello della Corte di Catania n°438/2016, emessa nel procedimento promosso da questo Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa nei confronti dei signori Iozzia Giovanni, Lentini Giuseppe e Cappellini Carmelo;
- di affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giovanni Gurrieri

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)